



COMUNE DI GENOLA

Provincia di Cuneo

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale n. 16

Adunanza Ordinaria di Seconda convocazione – seduta pubblica

OGGETTO: TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE DI PAGAMENTO PER L'ANNO 2026

L'anno DUEMILAVENTISEI addì VENTINOVE del mese di LUGLIO alle ore 20:45 nella Sala delle Adunanze Consiliari, previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
1	GASTALDI Flavio	PRESIDENTE	Sì
2	PETTE' Anna Maria	CONSIGLIERE	Sì
3	TOSCO Alberto	CONSIGLIERE	Sì
4	MONDINO Luigi	CONSIGLIERE	Sì
5	ORIGLIA Costanzo	CONSIGLIERE	Sì
6	ORIGLIA Sara	CONSIGLIERE	Giust.
7	LISSANDRO Noemi	CONSIGLIERE	Giust.
8	RUFFINO Davide	CONSIGLIERE	Sì
9	LA MATTINA Manar	CONSIGLIERE	Sì
10	ROCCA Enrico	CONSIGLIERE	Sì
11	GRAGLIA Nicola	CONSIGLIERE	Sì
Totale Presenti:			9
			Totale Assenti: 2

Assiste alla seduta il Segretario Comunale TOCCI Dr. Giuseppe Francesco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GASTALDI Flavio, Presidente, ne assume la presidenza e la dichiara aperta, per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 654, della Legge n. 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
- la deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 relativa all'“Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la determinazione n.2/DRIF/2021 del 04/11/2021 relativa all'“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;”
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 relativa all'“Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.387/2023/R/RIF del 03/08/2023 contenente gli “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull'efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione n.389/2023/R/RIF del 03/08/2023 relativa all'“Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la determinazione n.1/DTAC/2023 del 06/11/2023 contenente l'“Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l'aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e

delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF”;

- la deliberazione n 397/2025/R/RIF del 06/08/2025 approva il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-3), relativo al terzo periodo regolatorio 2026-2029, per la definizione delle entrate tariffarie, nonché delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento;
- l'art. 57-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, che ha introdotto il bonus sociale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in favore degli utenti domestici in condizioni economico-sociali disagiate, demandando ad ARERA la definizione delle modalità attuative;
- il DPCM del 21/01/2025 n.24 ad oggetto” Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate”;
- la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 01/04/2025 “Avvio del procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del decreto 124 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.2”
- la deliberazione ARERA n.355/2025/R/RIF del 29/07/2025 “Disposizioni per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti in condizioni economico sociale disagiate, in attuazione dell'articolo 57 bis del decreto 124 del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n.24 e modificazioni alle deliberazioni dell'autorità 63/2021/R/COM, 366/2021/R/COM, 55/2018/E/IDR ”;

Preso atto che a partire dal 2026, il termine ordinario per l'approvazione del Piano Economico Finanziario (PEF) rifiuti, delle tariffe e del Regolamento TARI è spostato in modo strutturale dal 30 aprile al **31 luglio** di ogni anno. Questa modifica è introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 art. 1 comma 677;

Considerato che il Comune di Genola ha approvato il bilancio di previsione 2026-2028 con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 18/12/2025;

Rilevato che con delibera C.C. n. 15 in data odierna è stato approvato il Piano Economico Finanziario (PEF) 2026-2029 per l'applicazione della tassa rifiuti (TARI);

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 7.8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organi competenti ..”*;

Considerato che:

- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione da assumere, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 dispone che: *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere*

regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani, stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo, nella misura del 5%;
- la deliberazione n.386/2023/R/RIF del 03/08/2023 contenente “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani” ha stabilito che dall'anno 2024 dovranno essere applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - € 0,10 euro/utenza per la componente UR1,a per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
 - € 1,50 euro/utenza per la componente UR2,a per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- con deliberazione n. 133/2025/R/Rif Arera ha Avviato il procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del “bonus sociale rifiuti” agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto-legge 124/19 e del d.p.c.m. 21 gennaio 2025 n. 24:
 - a decorrere dal 1° gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;
 - la componente UR3a, inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di conguaglio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti”;
 - il conto per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del bonus sociale rifiuti, anche denominato Conto UR3, viene alimentato dalla componente perequativa UR3a;

Considerato che l'agevolazione legata a tale bonus viene attribuita d'ufficio agli aventi diritto, sulla base delle risultanze delle dichiarazioni ISEE messe a disposizione e reperite mediante i soggetti e i canali stabiliti da ARERA;

Preso atto che il bonus consiste nella riduzione di una quota pari al 25% del dovuto TARI dell'anno di riferimento della dichiarazione ISEE presentata (anno n), calcolato al netto della

componente TEFA e al lordo delle tre componenti perequative e che deve essere erogato nell'invito al pagamento dell'anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione ISEE (n+1);

Considerato che il riconoscimento del bonus 2025 deve avvenire entro il 30/06/2026, mediante l'emissione dell'avviso di pagamento ordinario relativo all'anno 2026, nel quale verrà data evidenza della quota in detrazione ai soggetti beneficiari;

Dato atto che con determinazione dell'Area Finanziaria Tributi n. 31 del 24/06/2026 si è proceduto all'erogazione del contributo tramite rimessa diretta mediante bonifico bancario, entro il 30 giugno 2026, a favore dei beneficiari aventi diritto;

Considerato il comunicato di ARERA del 27/01/2025 relativamente alla modalità di riversamento a CSEA (Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali) delle quote perequative, che prevede il riversamento di quanto emesso e non di quanto riscosso;

Richiamata, condivisa, fatta propria e qui applicata la Nota Ifel del 13/02/2024 "Le componenti perequative Arera (Del. 386/2023) – Questioni applicative e criticità nella gestione", che per quanto riguarda il concetto di "utenza" ben specifica che per utenza (sia domestica che non domestica) si debba intendere un "punto di conferimento";

Rilevato che il riversamento a CSEA della componente UR3, a riscossa nell'anno n, deve avvenire nell'anno n+2 rispetto a quello di riscossione e al netto delle quote necessarie alla copertura del bonus sociale sui rifiuti erogato nell'anno n+1, dove "n" è l'anno di riferimento della dichiarazione ISEE nonché di incasso della componente perequativa;

Richiamato inoltre il D.Lgs. 3 settembre 2020 n.116 con cui sono state introdotte importanti modifiche al D.Lgs 3 aprile 2006 n.152 cosiddetto Testo Unico dell'Ambiente (TUA) ed in particolare:

- l'art. 183 con la definizione di "rifiuti urbani" uniformandola a quella comunitaria, facendo così venir meno i cosiddetti rifiuti assimilati;
- l'art.184 con la classificazione dei rifiuti ed in particolare con la parziale modifica dell'elenco dei rifiuti speciali;
- l'abrogazione della lett. g) del comma 2 dell'art.198 con il venir meno del potere dei comuni di regolamentare l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali;
- l'art.238 comma 10 con l'esclusione della corresponsione della componente tariffaria, rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti, per le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani e li conferiscono al di fuori del servizio pubblico;

Visto che, in conseguenza delle modifiche al decreto di cui sopra, le superfici relative alle attività classificate come "*Attività industriali con capannoni di produzione*", non essendo incluse nell'allegato L-quinques del TUA (Elenco delle attività che producono rifiuti urbani), non possono essere assoggettate alla tariffa;

Valutato comunque opportuno mantenere anche per l'anno 2026, la tariffa per le superfici rientranti nell'attività denominata "*Attività industriali con capannoni di produzione*" al fine di applicarla ai soggetti che avessero continuato ad utilizzare il servizio pubblico;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, poi evolutosi nel principio "pay as you through" e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Evidenziato che, per applicare tariffe conformi ai predetti criteri, la norma in vigore propone due modalità alternative descritte, rispettivamente, al comma 651 ed al comma 652, dell'articolo 1, della citata Legge n. 147/2013;

Tenuto conto che risultano essere state debitamente considerate le risultanze dei fabbisogni standard, quale paradigma di confronto da leggersi in coordinamento con il processo complessivo di determinazione dei costi e quale *benchmark* di riferimento per la quantificazione dei coefficienti di gradualità delle componenti a conguaglio previste dalla disciplina ARERA;

Considerato che:

- Le deliberazioni ARERA non si esprimono sulla metodologia di determinazione delle tariffe TARI che, pertanto, resta quella vigente di cui al citato D.P.R. 158/1999;
- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi:
 - a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa
 - b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa,
 - c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici Ka e Kb (relativa alle utenze domestiche) e Kc e Kd (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- il costo presunto, per l'anno 2026, del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, è risultato di complessivi Euro € 372.091,00, di cui € 137.828,00 di costi fissi ed € 234.263,00 di costi variabili;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- la ripartizione del gettito previsto di euro 372.091,00 sarà effettuata:
 - per la copertura dei costi fissi (euro 137.828,00) nella misura del 48% per le utenze domestiche e del 52% per le utenze produttive (non domestiche);
 - per la copertura dei costi variabili (euro 234.263,00) nella misura del 53% per le utenze domestiche e del 47% per le utenze produttive (non domestiche);
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2025 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di

componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di cui all'allegato B) della presente deliberazione;

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle allegate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio Tributi in base al PEF 2026-2029 per l'anno 2026 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021, come aggiornato dalla Delibera ARERA 389/2023, relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;

Richiamato l'art. 1, comma 653, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, in base al quale *“a partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard”*;

Tenuto conto che i costi inseriti nel Piano Finanziario 2026-2029 tengono conto anche delle risultanze dei fabbisogni standard relativi al servizio di gestione dei rifiuti;

Esaminate inoltre le “Linee Guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art.1 della L. 147/2013 e relativo utilizzo in base alla delibera ARERA 3 agosto 2021, n. 363 e successive integrazioni e modificazioni”, emanate dal Dipartimento per le finanze del Ministero dell'economia e delle finanze in data 12 gennaio 2024, le quali hanno chiarito che:

«Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio. Di conseguenza, il richiamo alle “risultanze dei fabbisogni standard” operato dal comma 653 deve essere letto in coordinamento con il complesso procedimento di determinazione dei costi e di successiva ripartizione del carico della TARI su ciascun contribuente. Per la concreta attuazione del comma 653 resta necessario, quindi, che il comune prenda cognizione delle risultanze dei fabbisogni standard del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Va osservato, in proposito, che l'attività di regolazione del servizio affidata ad ARERA, avviata con la delibera n. 443/2019 e successivamente aggiornata con le delibere n. 363/2021 e n. 389/2023, modifica il quadro della discrezionalità riservato al comune in quanto responsabile del servizio rifiuti, orientandolo in primo luogo alla verifica del rispetto dei criteri innovati in materia di determinazione dei costi da parte dei gestori nell'ambito del Piano finanziario. Le risultanze dei fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano, quindi, un valore di riferimento obbligatorio ai fini dei citati art. 4 e 5 del MTR, allegato alla delibera ARERA n. 443/2019, per ciò che riguarda la determinazione del coefficiente di recupero di produttività e le valutazioni relative al superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie»;

Tenuto conto che secondo quanto previsto dall'art. 7, comma 8, della deliberazione ARERA n. 363/2021, *“fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente”*;

Rilevato inoltre che l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, ha fissato la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo al 5% del prelievo collegato al

servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia;

Preso atto che il tributo provinciale sopra richiamato, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili al tributo, è applicato nella misura percentuale sull'importo del tributo, nella misura del 5%;

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune.»

Ritenuto, pertanto:

- di approvare le suddette tariffe TARI e relativi coefficienti (allegato "B") da applicare per l'anno 2026;
- di stabilire le seguenti scadenze di pagamento per la TARI anno 2026:
 - **prima rata: 15/09/2026**
 - **seconda rata: 16/12/2026;**
 - **con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 15/09/2026**

Di dare atto che alle tariffe TARI devono essere sommati:

- ✓ il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato nella misura del 5%;
- ✓ le componenti perequative UR1,a, UR2,a, UR3 pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono

fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 28/06/2021 così come da ultimo modificato con Deliberazione n. 10 del 29/04/2024;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia e che in caso di interventi di legge ovvero dell'Autorità sarà necessario adeguare le previsioni oggetto della presente deliberazione;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 comma 1, del D.Lgs 267/2000 attestante al contempo, ai sensi dell'art. 147 bis, primo comma, del medesimo D.Lgs. , la regolarità e la correttezza dell'atto amministrativo proposto, rilasciato dal responsabile del servizio tributi;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile, comportando il presente atto riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, ai sensi dell'art. 49 comma 1, rilasciato dal responsabile del servizio finanziario;

Acquisito altresì, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria verbale n.8 del 29.07.2026;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con votazione dal seguente esito, resa per alzata di mano:

Presenti: 9

Assenti: 2

Votanti: 9

Favorevoli: 9

Contrari: 0

Astenuti: 0

D E L I B E R A

1. **di dare atto** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. **di dare atto** che con deliberazione Consiglio Comunale n. 15 in data odierna si è preso atto delle risultanze del Piano Economico Finanziario (Allegato "A") per il terzo periodo regolatorio (MTR-3) 2026/2029, validato dal Consorzio S.E.A, che per l'anno 2026 espone un costo complessivo Euro € 372.091,00, di cui € 137.828,00 di costi fissi ed € 234.263,00 di costi variabili, e che, ai sensi dell'art. 7 comma 14 della Delibera ARERA n. 397/2025/R/Rif, fino all'approvazione da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli ivi determinati;
3. **di approvare** le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2026 nei valori riportati nell' Allegato B);
4. **di dare atto** che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal Piano Economico Finanziario;
5. **di dare atto** che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, nella misura del 5%;
6. **di dare atto** che con determinazione dell'Area Finanziaria Tributi n. 31 del 24/06/2026 si è proceduto all'erogazione del bonus sociale rifiuti (riduzione del 25% della tariffa per le utenze domestiche, limitatamente all'abitazione di residenza) tramite rimessa diretta mediante bonifico bancario, entro il 30 giugno 2026, a favore dei beneficiari aventi diritto (nuclei familiari con ISEE, *messo a disposizione dal sistema di Interscambio SGATE riferito all'anno 2025*, inferiore o uguale a € 9.530,00);
7. **di dare atto**, inoltre, che per l'anno 2026 sono applicate le disposizioni inerenti le componenti perequative *UR1,a*, *UR2,a*, *UR3,a* pari rispettivamente a € 0,10 a utenza per anno, a € 1,50 a utenza per anno e a € 6,00 a utenza per anno;
8. **di stabilire** le seguenti scadenze di pagamento per la TARI 2026:

prima rata: 15/09/2026
seconda rata: 16/12/2026
con possibilità di versamento in un'unica soluzione entro il 15/09/2026
9. **di provvedere** ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;

Infine, il Consiglio Comunale, con separata votazione favorevole ed unanime, espressa nei modi di legge, stante l'urgenza di procedere con sollecitudine all'elaborazione del ruolo TARI 2026 e all'emissione degli avvisi di pagamento,

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
Firmato Digitalmente
GASTALDI Flavio

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Digitalmente
TOCCI Dr. Giuseppe Francesco

E' copia conforme all'originale firmato, per gli usi consentiti dalla Legge.
Genola, li 30/07/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE